Il bambuseto è un "impianto arboreo"
Il Consiglio di Stato apre ai contributi PSR per le colture perenni senza tronco

Cons. Stato, Sez. VI 3 novembre 2026, n. 7974 - Barra Caracciolo, pres.; Ravasio, est. - Società Agricola Zerotre S.r.l. Unipersonale (avv. Frenguelli) c. Regione Umbria (avv. Gobbo) ed a.

Agricoltura e foreste - PSR Umbria 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Contributi agricoli - Bambù - Impianto arboreo - Colture perenni - Interpretazione del bando - Interpretazione conforme al PSR - Miglioramento fondiario.

(Omissis)

FATTO

1. La società agricola Zerotre è proprietaria di una azienda agricola che utilizza terreni siti in Comune di Perugia, dell'estensione di circa 1 ettaro, nonché nel Comune di Torgiano, dell'estensione di oltre 12 ettari.
2. Intendendo impiantare una coltivazione di bambù sui citati terreni, l'appellante il 14 aprile 2020 presentava domanda di sostegno per accedere agli aiuti previsti dal PSR per l'Umbria 2014-2020, misura 4, sottomisura 4.1., tipologia di intervento 4.1.1., relativa a un progetto del costo di complessive €. 248.765,32, e chiedendo l'erogazione di un contributo di €. 99.506,13, pari al 40% delle spese potenzialmente ammissibili.
3. Al fine di non gravare l'amministrazione di oneri eccessivi, l'istruttoria delle domande ricevibili doveva essere effettuata, ai sensi dell'art. 17 del bando, solo se le stesse, in base al punteggio che i richiedenti auto-dichiaravano nella domanda, rientravano tra quelle potenzialmente finanziabili sulla base delle risorse stanziate.
4. L'appellante autovalutava il proprio progetto con punti 33, e in base a tale punteggio si collocava in posizione non utile al finanziamento, per insufficienza di fondi.
5. Tuttavia nel 2021 la Regione Umbria stanziava ulteriori fondi, sicché con D.G.R. dell'11 maggio 2022 la stessa disponeva di procedere all'esame delle domande non ancora istruite ma risultate ricevibili in base all'autovalutazione dei richiedenti. Veniva dunque valutata anche la domanda presentata dall'appellante.
6. Con nota del 21 gennaio 2023 la Regione, nella persona della Responsabile di Misura, comunicava all'appellante i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, rilevando (i) che il "bambuseto" oggetto del progetto, non poteva classificarsi quale coltura arborea, (ii) che l'investimento non era perciò ammissibile ai sensi dell'art. 7 lettera c) dell'avviso approvato con Determina Dirigenziale n. 8113/20, e (iii) che la spesa relativa all'impianto di irrigazione, che autonomamente considerata era inferiore alla soglia minima prevista dall'art. 9 del bando, non risultava ammissibile anche per questo ulteriore motivo.
7. Nel frattempo la Regione aveva proceduto a pubblicare la graduatoria aggiornata delle domande ammesse a contributo, tutte aventi un punteggio superiore a 29: nella graduatoria venivano inserite anche le domande per le quali l'istruttoria non risultava ancora ultimata, e tra esse, al posto n. 203, anche la domanda presentata dall'appellante, in relazione alla quale non veniva precisato il punteggio né l'importo ammesso a contributo.
8. La Regione, con provvedimento del 21 marzo 2023 dichiarava definitivamente non ammissibile la domanda presentata dall'appellante, sul presupposto che quanto da essa osservato nella memoria ex art. 10 bis, della L. n. 241/90, non aveva consentito di superare i dubbi sussistenti sulla finanziabilità del progetto.
9. La Società impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, deducendo (i) incompetenza relativa, (ii) violazione dell'art. 10 bis, (iii) violazione dell'art. 17del bando e, in subordine, (iv) illegittimità del bando, che avrebbe introdotto una causa di inammissibilità del contributo non prevista dalla normativa di riferimento nazionale e comunitaria, né dal PSR; (v) illegittimità, poi, dell'atto impugnato anche nella parte in cui riteneva non finanziabile il contributo per l'impianto di irrigazione.
10. All'esito del giudizio di primo grado il TAR per l'Umbria, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso.
11. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società agricola Zerotre (in prosieguo indicata anche solo "Zerotre").
12. La Regione Umbria si è costituita in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
13. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 settembre 2026.

DIRITTO

14. Con il primo motivo d'appello si censura l'appellata sentenza nella parte in cui, respingendo il primo motivo di ricorso, ha ritenuto che non si apprezzasse il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, prospettato con il ricorso.

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

14.1. Il TAR, sul punto, ha affermato che l'atto definitivo, rientrando nella competenza gestionale del dirigente, non avrebbe potuto e dovuto essere sottoscritto dal responsabile del procedimento, ed era quindi stato correttamente sottoscritto dal dirigente responsabile del settore competente.
14.2. Secondo l'appellante tale statuizione sarebbe errata in quanto il bando avrebbe attribuito al Responsabile del procedimento il compito di proporre "*l'ammissibilità o l'inammissibilità definitiva della domanda*", e al Responsabile di Misura, individuato nel Dirigente del Servizio Sviluppo delle Imprese Agricola e della filiere Agroalimentari, "*il compito di fare proprie le proposte, potendo solamente chiederne il riesame allo stesso responsabile del procedimento, di approvare gli atti e dichiarare le domande ammesse a finanziamento. In tale modo il bando attribuisce alla esclusiva competenza del Responsabile del Procedimento l'adozione del provvedimento di ammissibilità / inammissibilità delle domande, potendo il Responsabile di misura solamente farle proprie (previa, semmai, mera richiesta di riesame).*" Secondo l'appellante, inoltre, l'art. 17 del bando imporrebbe di qualificare il procedimento come "*ad iniziativa eteronoma d'ufficio*" , cioè come procedimento il cui provvedimento conclusivo è avviato da un organo diverso rispetto a quello competente per l'adozione dell'atto conclusivo: tale configurazione del procedimento implicava, nel caso di specie che spettasse esclusivamente al Responsabile del procedimento l'adozione del provvedimento di ammissibilità/inammissibilità della domanda, mentre il Responsabile di Misura avrebbe potuto solo fare proprie tali decisioni, previa eventuale richiesta di riesame. Nel caso di specie tutti gli atti del procedimento sarebbero stati sottoscritti dal Dirigente, cioè dal Responsabile di Misura, che avrebbe agito senza preventivo impulso e proposta del Responsabile del procedimento. I provvedimenti gravati in giudizio sarebbero, quindi, nulli in quanto adottati dal Responsabile di Misura in difetto della necessaria proposta (vincolante) del Responsabile del Procedimento.
14.3. La censura è manifestamente infondata.
14.3.1. Nella Determinazione Dirigenziale n. 3050 del 21/03/2023 si dà atto, in calce, che il 17 marzo 2023 è stata firmata l'istruttoria, ai sensi dell'art. 23 ter del CAD, dall'istruttore dott. Fa., e tale menzione, contenuta in un atto pubblico, costituisce prova, valida fino a querela di falso, della circostanza che una istruttoria è stata espletata da un responsabile del procedimento diverso dal dirigente firmatario. La menzione dell'istruttoria espletata il 17 marzo 2023, inoltre, sottende che la decisione dirigenziale sia conforme all'esito dell'istruttoria medesima. Peraltro la Dirigente, già con nota del 6 febbraio 2023, anticipando alla Società l'esito della valutazione delle osservazioni procedimentali, specificava che "*La struttura incaricata dell'istruttoria è la Sezione Interventi di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole: Responsabile Si. Fa. (tel. ufficio 075 5045083 - email: (Omissis))*". Infine merita rilevare che la Regione Umbria ha prodotto in giudizio una mail della Responsabile del procedimento del 15 aprile 2025, in cui si attesta la separazione delle funzioni di Responsabile del procedimento e Responsabile di Misura, e si conferma che l'atto adottato nei confronti dell'appellante era stato proposto il 17 marzo 2023: rispetto a tale documento la Società nulla ha rilevato, limitandosi alla constatazione che "*tra la documentazione versata in atti dall'Amministrazione Regionale, non figura alcuna proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (formulata dal responsabile del procedimento) avente ad oggetto l'ammissibilità / inammissibilità delle domande, dovendosi a questo punto considerare pacifico che il responsabile del procedimento non ha formulato alcuna proposta e che la declaratoria di inammissibilità impugnata è imputabile al solo responsabile di misura*."
14.3.2. In difetto di una dimostrazione inconfutabile circa l'assenza di una proposta proveniente dal Responsabile del procedimento, il Collegio ritiene, conclusivamente, di dover respingere la censura, constando elementi indicativi dell'espletamento di una istruttoria autonoma quale presupposto del provvedimento impugnato.
15. Il secondo, il terzo e il quarto dei motivi d'appello sono complementari tra loro ed è opportuno esaminarli congiuntamente.
15.1. Con il secondo motivo d'appello la Società ripropone il secondo motivo di ricorso, con cui denunciava la violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/90, per non aver l'Amministrazione dato concreto riscontro alle osservazioni presentate dalla Società nel corso del procedimento.
15.1.1. Il TAR ha respinto la censura sul rilievo che la Società, nelle osservazioni, aveva insistito sulla natura permanente della coltura del bambù e sulla circostanza che tale coltivazione era finalizzata alla produzione di prodotti alimentari, ma non aveva confutato il motivo posto a fondamento della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ossia la non riconducibilità di tale impianto nell'ambito delle colture arboree (motivo posto poi a fondamento del provvedimento finale). Oltre a ciò il TAR ha richiamato l'insegnamento della giurisprudenza secondo cui l'onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata.
15.1.2. L'appellante deduce che con le proprie osservazioni aveva contestato esattamente l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità del progetto a contributo, della natura non arborea del bambù: nelle osservazioni, infatti, l'appellante aveva sostenuto che le coltivazioni di bambù sarebbero ammissibili a contributi in quanto sono colture permanenti e perché tra i pilastri della PAC v'è appunto il sostegno alle colture permanenti. L'appellante, dunque, con le osservazioni procedimentali aveva dato conto delle ragioni per cui le coltivazioni di bambù dovessero ritenersi finanziabili, e sul rigetto di tali osservazioni l'Amministrazione avrebbe indicato una motivazione di stile.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

15.2. Con il terzo motivo l'appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui afferma che la tipologia di intervento per il quale la Società ha chiesto di accedere al contributo non sarebbe finanziabile, e ciò in quanto la messa a dimora di una nuova coltura non costituirebbe il *focus* della misura 4.1.1. del PSR.
15.2.1. L'appellante deduce l'erroneità di tale statuizione sul rilievo che il punto 8.2.4.3.2.5 del PSR, elencando gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito della sottomisura 4.1), fa espresso riferimento agli "*interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)*". Non v'è quindi ragione di ritenere, come ha invece ritenuto il TAR Umbria, che il *focus* degli interventi non fosse incentrato (anche) sull'impianto di nuove colture o sulla produzione di prodotti alimentari, trattandosi, invece, di elementi da ritenersi certamente rilevanti anche rispetto alla finalità di miglioramento delle prestazioni aziendali mediante interventi strutturali. Secondo l'appellante il citato punto 8.2.4.3.2.5. del PSR Umbria 2014-2020, richiamando, tra gli interventi ammissibili, la messa a dimora di nuove colture, avrebbe effettuato una elencazione meramente esemplificativa, sicché il richiamo all'impianto *ex novo* di "*colture arboree*" non poteva essere interpretato nel senso che tra le nuove colture, solo quelle "*arboree*" sarebbero ammissibili a contributo come misura 4.1.1. Il PSR, pertanto, non supporterebbe una interpretazione dell'art. 7, par. 4, lett. c) del bando nel senso indicato dalla Regione Umbria.
15.3. Con il quarto motivo d'appello l'appellante contesta, ancora, le statuizioni con cui il TAR ha respinto l'originario quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale la Società deduceva la violazione dell'art. 17 del regolamento UE n. 1305/2013, del PSR Umbria 2014-2020 e dell'art. 7 del bando, oltre che vari profili di eccesso di potere.
15.3.1. Il TAR ha respinto tale censura ritenendo, come già precisato, che la misura oggetto del bando non sia finalizzata al finanziamento di nuove colture che non rientrino nel concetto di "*colture arboree*".
15.3.2. Riproponendo la censura di primo grado l'appellante osserva che l'art. 17, comma 1 lett. b), del regolamento n. 1305/2013, che disciplina la misura "*Investimenti in immobilizzazioni materiali*", ammette esplicitamente al sostegno gli investimenti che "*riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I*": da tale previsione si evincerebbe che l'impianto di nuove colture agricole può essere considerata una forma di investimento in immobilizzazioni materiali, e per tale motivo essere finanziata dal Piano di Sviluppo Rurale.
15.4. Le censure sono fondate, con qualche necessaria qualche precisazione.
15.4.1. Il bando ha ad oggetto interventi che si compendiano in "*Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17), Sottomisura 4.1- Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola. Tipologia d'intervento 4.1.1- Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola"*. Si tratta delle misure contemplate all'art. 17, comma 1, lett. a) del Regolamento 1305/2013, che appunto si riferisce alle misure che "*migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola*", nonché, nel PSR, al punto 8.2.4.3.1.1. : ivi non si fa riferimento specifico alla spesa per la messa a dimora di colture o alberi, ma si individuano obiettivi che, in realtà, appaiono perseguibili anche mediante la messa a dimora di nuove culture.
15.4.2. È utile sottolineare, a tale proposito, che il PSR, al punto 8.2.4.3.1.1. enuncia, in guisa di principio generale, che "*L'intervento intende promuovere gli investimenti materiali e/o immateriali in grado di migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale delle aziende agricole*.", e tra i prevalenti fabbisogni, che il PSR ritiene possano essere soddisfatti tramite le misure in questione, indica, *inter alia*, l'uso efficiente delle risorse idriche, l'incremento delle bioenergie ed organizzazione della filiera bioenergetiche, il sostentamento dei principali settori produttivi del comparto agricolo ed agroalimentare. Il PSR, dunque, individua gli interventi finanziabili mediante l'idoneità degli stessi a perseguire vari risultati, tra i quali quelli dianzi citati sono astrattamente compatibili anche con la messa a dimore di nuove culture nella misura in cui, ad esempio, esse contribuiscano ad alimentare le fonti di energia rinnovabile, o implichino un minor consumo di acqua, etc. etc.
15.4.2. La finanziabilità di misure che consistono nell'impianto di nuove colture sembra anche evidente nell'art. 17, comma 1 lett. b) del Regolamento n. 1305/2003, in cui si afferma esplicitamente che tra le misure finanziabili, sub specie di "*investimenti in immobilizzazioni materiali*", vi sono quelle che "*riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I":* il Collegio rileva, in particolare, che la locuzione "*sviluppo di prodotti agricoli*" ha un ampio significato, che può estendersi certamente anche alla messa a dimora di colture dalle quali si ricavino frutti destinati al consumo o materie prime utilizzate per ulteriori prodotti.
15.4.3. Il bando oggetto del presente giudizio, fa riferimento alla misura 4.1.1. del PSR, all'art. 7 stabilendo espressamente che "*Sono invece ammissibili realizzazioni ex novo di impianti arborei, serre, muretti a secco, terrazzamenti, fossi collettori (canali)*", in tal modo ammettendo la finanziabilità, nell'ambito di tale misura, anche di interventi che si compendiano nella messa a dimora di nuove coltivazioni, purché riconducibili alla categoria "*impianti arborei*".
15.5. Tutto ciò premesso, e chiarito quindi che la finanziabilità della messa a dimora di nuove colture astrattamente rientra nello spettro sia delle misure di cui all'art. 17, lett. a) che delle colture di cui all'art. 17, lett. b), del Regolamento n.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

1305/2013, il Collegio ritiene che non possa seguirsi la tesi della Regione Umbria, fatta propria anche dal TAR, secondo cui la previsione del bando che ammette a finanziamento gli "*impianti arborei*" debba essere interpretata in senso restrittivo, in particolare nel senso che per tali debbano intendersi solo le colture di varietà vegetali caratterizzate dalla presenza di un tronco, oltre che dalla durata tendenzialmente perenne della coltura.
15.5.2. L'appellata sentenza giustifica tale affermazione sul rilievo che il PSR, al punto 8.2.4.3.2.5. individuerebbe interventi il cui focus "*non è incentrato sull'impianto di colture, né sulla produzione di prodotti alimentari, bensì sul miglioramento delle prestazioni aziendali mediante interventi strutturali*.". In tale contesto l'art. 7 del bando, laddove individua i costi ammissibili citando, *inter alia*, la "*realizzazione ex novo di impianti arborei",* deve interpretarsi in senso restrittivo, essendo la messa a dimora di nuove colture una misura che, in generale, esula dal *focus* delle misure previste dal punto 8.2.4.3.2.5. del P.S.R.: la finanziabilità delle sole colture arboree risponderebbe "*all'esigenza di indirizzare le risorse disponibili sull'impianto di coltivazioni consolidate - con ricadute certe in riferimento alla redditività per le imprese agricole - e con impatto positivo sul paesaggio agricolo. Allo stesso modo non può dirsi violato il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, atteso che il bando non discrimina alcun settore o categoria di agricoltori, stabilendo, piuttosto, in modo oggettivo un criterio tecnico per focalizzare gli interventi su un determinato tipo di impianto, che è considerato dall'Amministrazione il più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi della misura*."
15.5.3. Tale ragionamento ad avviso del Collegio è erroneo in quanto parte dal presupposto che per "*impianto arboreo*" debba necessariamente intendersi una specie vegetale dotata di tronco: in realtà una definizione di tale locuzione non si rinviene nel bando, né l'Amministrazione ha indicato a tal fine una norma, rilevante nella materia dei finanziamenti previsti dalla PAC e dal PSR, che fornisca una definizione ufficiale e univoca di tale nozione, coincidente da quella dianzi indicata. La nozione di "*impianto arboreo*" è in realtà generica e oggettivamente riferibile a tutte le coltivazioni destinate a rimanere produttive per un lungo ciclo di anni: in questa accezione si tratta di una nozione che può includere anche i bambuseti, i quali, sebbene dal punto di vista botanico siano classificati tra le graminacee perché privi di tronco, sono certamente perenni e dotati di una massa frondosa e di parti legnose, essendo in ciò del tutto simili agli alberi dotati di tronco.
15.5.4. L'indicata interpretazione dell'art. 7 del bando si impone anche in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto assume il TAR, in realtà l'impianto di nuove colture non può dirsi estraneo alla misura 4.1.1 del P.S.R.: conferma di ciò si trae anche dalla constatazione che il P.S.R., proprio nel paragrafo 8.2.4.3.2.5., citato dal TAR, indica tra le spese ammissibili, in quanto coerenti con tale misura, quelle relative a "*Interventi di miglioramento fondiario*", citando tra parentesi, a mero titolo di esempio, le spese per gli "*impianti colture arboree da frutto*", mentre nell'elenco delle spese comunque non ammissibili indica le spese per "*animali, piante annuali e loro messa a dimora*". Gli investimenti per colture perenni, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla Regione Umbria e dal TAR, rientrano astrattamente nel *focus* della misura 4.1.1. del P.S.R., indipendentemente dal fatto che si tratti di impianti dotati di tronco o meno.
15.6. Dalle considerazioni che precedono consegue che l'art. 7 del bando, laddove indica tra le spese ammissibili quelle relative agli "*impianti arborei*", deve interpretarsi in senso ampio, in quanto in caso contrario se ne dovrebbe dichiarare l'illegittimità per contrasto con le finalità indicate nel P.S.R. nonché con l'art. 17, lett. a) del Regolamento n. 1306/2013.
15.7. L'Amministrazione, quindi, non avrebbe potuto escludere la spesa per il bambuseto, oggetto del progetto proposto dall'appellante, in ragione del solo fatto che il bambù è una graminacea, ma avrebbe invece dovuto valutarlo per la sua idoneità a raggiungere le finalità indicate nel progetto, valutando inoltre quest'ultimo per la sua idoneità a perseguire uno dei risultati indicati dal bando e dalla misura 4.1.1. del P.S.R.
15.8. Sulla base delle considerazioni che precedono meritano, quindi, di essere accolti anche il secondo, il terzo e il quarto dei motivi d'appello,
16. Va accolto, infine, anche il quinto motivo d'appello, con cui si impugna, per invalidità derivata, la statuizione di cui al capo 10 dell'appellata sentenza, che conferma la legittimità del diniego di contributo con riferimento al costo dell'impianto di irrigazione, costo che, per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'impianto di coltivazione di bambù, si è ridotto alla soglia minima finanziabile prevista all'art. 9 del bando.
16.1. L'accoglimento dei primi quattro motivi d'appello determina l'accoglimento del ricorso di primo grado e l'annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui esclude il finanziamento con riferimento al bambuseto: tale declaratoria determina, a sua volta, l'illegittimità derivata del diniego di finanziamento dell'impianto di irrigazione, diniego determinato unicamente dalla necessità di valutarne il costo separatamente, senza sommarlo a quello relativo all'impianto del bambuseto.
17. Per effetto delle statuizioni che precedono la Regione Umbria dovrà riesaminare la domanda di sostegno presentata dall'appellante a valere sul PSR Umbria 2014/2020, oggetto del provvedimento impugnato, tenendo conto delle statuizioni che precedono.
17. La peculiarità delle questioni trattate nel corso del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria n. 584 del 2025, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, nei limiti dell'interesse: a) la determinazione dirigenziale n.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

3050 del 21 marzo 2023, nella parte in cui dispone la inammissibilità della domanda dell'appellante di accesso ai benefici di cui al PSR Umbria (Misura 4, sottomisura 4.1 tipologia interventi 4.1.1); e la decadenza di tale domanda dall'elenco delle domande ricevibili approvato con D.D. 3318/2021; b) il preavviso di rigetto di cui alla nota della Regione Umbria del 24 gennaio 2023.
Visto l'art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a. dispone che la Regione Umbria si ridetermini sulla domanda di sostegno oggetto di causa entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tenendo conto delle statuizioni di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it